

Maggio 2019

Le informative per l'azienda

Le news di maggio	pag.	2
Istruzioni autoliquidazione 2018/2019	pag.	5
In Gazzetta Ufficiale il nuovo codice della crisi d'impresa	pag.	12
Quota 100	pag.	15
Novità flusso UniEmens per malattia	pag.	19
Assenza alla visita medica di controllo	pag.	20
Regime contributivo apprendistato	pag.	21
Contribuzione correlata Fsba	pag.	23
Revisione codici Dmag e comunicazione bidirezionale agricoltura	pag.	26
Novità in materia di Cigs	pag.	30
Allattamento e pausa pranzo	pag.	31
Riscatto laurea e pace contributiva	pag.	32
Novità in tema di congedo per il figlio di soggetto disabile	pag.	34
Incentivo occupazione Neet 2019	pag.	36
Mancata proroga del <i>bonus baby-sitting</i>	pag.	39

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 maggio 2019	pag.	41
--	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di maggio 2019	pag.	43
--	------	----

I formulari per l'ufficio paghe

Comunicazioni per il godimento delle ferie	pag.	45
--	------	----

Le agevolazioni per l'azienda

Esonero contributivo beneficiari reddito di cittadinanza	pag.	49
--	------	----

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Brexit e sicurezza sociale: nessun cambiamento fino al 31 ottobre 2019

L'Inps, con notizia del 15 aprile 2019, ha reso noto che, considerata la proroga di 6 mesi della *Brexit*, fino al 31 ottobre 2019 nulla cambia in materia di sicurezza sociale: continueranno a trovare applicazione nei confronti del Regno Unito i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, le relative disposizioni applicative in materia di legislazione applicabile/distacchi, prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito e recupero contributi e prestazioni.

(Inps, notizia, 15/4/2019)

Portale Inps: tutti i moduli PIN raccolti in un'unica sezione

L'Inps, con notizia dell'11 aprile 2019, ha reso noto che, per agevolare gli utenti nella ricerca dei moduli, tutti quelli che riguardano il PIN sono stati raccolti in un'unica sezione del portale dell'Istituto. Nella sezione "Tutti i moduli", infatti, è stata creata la nuova voce "Assegnazione e abilitazione PIN", posizionata come prima scelta nel menu a sinistra.

(Inps, notizia, 11/4/2019)

Soccorso alpino e speleologico: le novità introdotte dal D.L. 87/2018

L'INL, con circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha offerto chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. 87/2018 e alle sue applicazioni nei confronti degli operatori del soccorso alpino e speleologico che prestano le attività di cui alla L. 74/2001. Le prestazioni rese a titolo di collaborazioni sono escluse dagli effetti estensivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

(INL, circolare, 3/4/2019, n. 6)

UniEmens: modifiche codici contratto dal periodo di paga aprile e maggio 2019

L'Inps, con messaggio n. 1168 del 21 marzo 2019, ha istituito 18 nuovi codici contratto all'interno del flusso UniEmens dal periodo di paga aprile 2019 e, con la medesima decorrenza, ha disattivato 46 codici contratto.

L'Inps, con messaggio n. 1552 del 16 aprile 2019, a partire dal periodo di paga di maggio, ha istituito 7 nuovi codici dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> nel flusso UniEmens; ha variato la descrizione di 4 codici contratto e ha disattivato 14 codici contratto.

[\(Inps, messaggio, 21/3/2019, n. 1168; Inps, messaggio, 16/4/2019, n. 1552\)](#)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Professori e ricercatori che svolgono attività presso aziende ospedaliere: iscrizione e contribuzione

L'Inps, con messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019, ha offerto chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione di professori, ricercatori universitari e figure equiparate, di cui all'articolo 16, L. 341/1990, che svolgono, in aggiunta all'attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliere-universitarie o strutture comunque convenzionate, sulla base dei protocolli d'intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio.

(Inps, messaggio, 29/3/2019, n. 1281)

Sisma centro Italia: indicazioni sulla proroga dei versamenti sospesi

L'Inps, con circolare n. 48 del 29 marzo 2019, ha fornito indicazioni in merito al disposto della L. 145/2018, che, in riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, ha prorogato la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 gennaio 2019, al 1° giugno 2019.

L'Istituto offre indicazioni, inoltre, sull'applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 759, lettera c), L. 145/2018, relativo alla modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste per la zona franca urbana sisma centro Italia.

(Inps, circolare, 29/3/2019, n. 48)

Fondo di Tesoreria: gestione dell'obbligo relativo alle dichiarazioni di manodopera agricola (DMAG)

L'Inps, con messaggio n. 1210 del 26 marzo 2019, ha ricordato che, al fine di ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria da parte delle aziende agricole con dipendenti, è stato attribuito d'ufficio il codice di autorizzazione (CA) "1R" alle aziende che presentano una forza aziendale di almeno 50 dipendenti e sono, pertanto, obbligate al versamento al Fondo della quota di cui all'articolo 2120 cod. civ., maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari. L'Istituto informa che, a decorrere dal periodo di trasmissione dei flussi DMAG relativi al secondo trimestre 2019, nel caso in cui aziende sprovviste del CA "1R" effettuino la trasmissione di dichiarazioni di manodopera contenenti codici Tipo Retribuzione attinenti la gestione del Fondo, il flusso sarà scartato, con conseguente invito alla corretta ripresentazione. A decorrere dallo stesso periodo non assumerà più alcuna rilevanza la dichiarazione di responsabilità "azienda con almeno 50 dipendenti", resa dal datore di lavoro, presente nel flusso DMAG. Al fine di agevolare le aziende e/o i loro intermediari, l'informazione dell'attribuzione del CA "1R" sarà visualizzabile nel "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole", all'interno della sezione "DATI AZIENDA" > "Codici Autorizzazione".

Qualora l'azienda, alla quale non sia stato attribuito d'ufficio il CA "1R", ritenesse di essere tenuta all'obbligo di versamento al Fondo, potrà comunicarlo all'Istituto attraverso un'apposita procedura telematica: il codice "1R" sarà attribuito previa valutazione dei requisiti da parte della struttura territoriale competente.

(Inps, messaggio, 26/3/2019, n. 1210)

Nuove tariffe Inail: pubblicati i decreti

In data 1° aprile 2019 sono stati pubblicati nell'area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro i decreti interministeriali di approvazione delle nuove tariffe:

- dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle Gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e relative modalità di applicazione;
- dei premi della gestione navigazione;
- dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I., 27/2/2019)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali

L'Inps, con circolare n. 47 del 28 marzo 2019, ha offerto istruzioni in merito al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici, in applicazione dell'articolo 1, comma 277, L. 145/2018.

(Inps, circolare, 28/3/2019, n. 47)

SALUTE E SICUREZZA

Coordinatori per la sicurezza: numero di partecipanti ai corsi di aggiornamento

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta all'interpello n. 3 del 20 marzo 2019, ha precisato che l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori possa essere svolto sia mediante la partecipazione a "corsi" di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a "convegni o seminari" senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la "tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa".

(Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello, 20/3/2019, n. 3)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ISTRUZIONI AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019

Il 4 aprile 2019 l'Inail ha informato che sono consultabili sul proprio portale le istruzioni operative e la nuova guida all'autoliquidazione dei premi e contributi associativi. Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi delle Gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della Gestione navigazione, approvate con i D.l. 27 febbraio 2019, pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del Ministero del lavoro. Si riassumono di seguito le istruzioni fornite dall'Istituto.

Scadenze

Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" o, per il settore marittimo, il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio";
- pagare il premio di autoliquidazione indicando nel modello F24 il numero di riferimento 902019 (per le Pan il servizio *on line* Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24);
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio *on line* "Riduzione presunto".

Il termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

È differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile", da trasmettere via Pec alla sede competente per fruire della riduzione dell'11,50% alla regolazione 2018. Dal 1° gennaio 2019 tale riduzione non è più applicabile ai premi assicurativi.

Aggiornamento basi di calcolo

Il modello delle "Basi di calcolo" è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio. Nel servizio Richiesta basi di calcolo è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate.

Di seguito si illustrano gli elementi per il calcolo del premio che sono variati rispetto all'autoliquidazione dell'anno scorso:

- dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato in base all'andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove Pat con relativa polizza dipendenti, con attribuzione a ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. La Pat preesistente sui cui è presente la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, etc.). L'istituzione della nuova Pat e l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza "ponderata" è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019. Il numero della Pat cessata e quello della Pat istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo;
- il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019. Nelle basi di calcolo l'indicatore "presenza rischio silicosi/asbestosi" è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018;
- per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l'indicatore "addizionale amianto L. 244/07" è sempre valorizzato con NO.

Incongruenze basi di calcolo

In presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via Pec alla sede Inail competente.

Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno "rielaborare" le basi di calcolo del premio, per il singolo codice ditta per le Pat o per singola Pan, e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (Pat) o nel servizio Visualizzazione elementi di calcolo (Pan).

Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze intervengano successivamente alla scadenza dell'autoliquidazione, le sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione "Rettifica autoliquidazione".

In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle basi di calcolo già comunicate.

Apertura dei servizi

È stata prevista un'apertura scaglionata dei servizi per l'autoliquidazione 2018/2019, in relazione all'esigenza di effettuare ulteriori controlli per alcune tipologie di polizze.

Servizio	Apertura dal
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	2 aprile 2019
Consultazione elementi del calcolo Pan	3 aprile 2019
Riduzione del presunto Pat e Pan	3 aprile 2019
Invio delle retribuzioni e calcolo premio Pan	3 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	4 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con polizze dipendenti e polizze artigiani, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	8 aprile 2019
Alpi <i>on line</i>	9 aprile 2019
Invio telematico dichiarazione salari	10 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo per codici ditta con contributi associativi (circa 300.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	10 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo per tutti i codici ditta, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000)	12 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000)	20 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000)	21 aprile 2019

Rateazione del premio

Il premio annuale, anziché in unica soluzione, può essere pagato in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento, le prime 2 rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso all'1,07%. Il pagamento in 4 rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata sono i seguenti:

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

Rata	Data scadenza	Data pagamento	Coefficiente interesse
1	16 maggio 2019	16 maggio 2019	0
2	16 maggio 2019	16 maggio 2019	0
3	16 agosto 2019	20 agosto 2019	0,00269699
4	16 novembre 2019	18 novembre 2019	0,00539397

Artigiani

In caso di cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione, i premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'Inail e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest'anno).

Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

Navigazione

I tassi della nuova tariffa dei premi 2019 del settore navigazione non comprendono più l'addizionale dell'1% prevista dall'articolo 181, D.P.R. 1124/1965. Ai premi di rata anticipata 2019 del settore navigazione deve essere, quindi, applicata l'addizionale 1% con le stesse modalità già seguite per tutti gli altri premi.

Il premio supplementare per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi della predetta tariffa. La maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018.

Le imprese armatrici, in occasione della trasmissione delle dichiarazioni delle retribuzioni, devono allegare anche l'elenco nominativo del personale assicurato (per Comandata, Concessionari di bordo, Prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina), la consistenza della flotta per il Ruolo unico e l'elenco nominativo di palombari e sommozzatori nonché del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia.

Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite gli apposti servizi *on line* di "Armo/Disarmo-Assicurazione", le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di Cigs).

Riduzioni del premio assicurativo

Alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019:

- riduzione L. 147/2013 (Pat e Pan): si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione, in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019, con conseguente esclusione della riduzione in discorso;
- riduzione per il settore edile (Pat): si applica nella misura dell'11,50% al premio di regolazione. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva;
- riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (Pat), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata;
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- sgravio per il Registro internazionale (Pan): si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva;
- riduzione per le imprese artigiane (Pat): si applica nella misura del 7,09% al premio di regolazione;
- riduzione per Campione d'Italia (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (Pat): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (Pat): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- incentivi per assunzioni L. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva.

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato ed è, quindi, richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Le verifiche sono effettuate attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

L. 147/2013

La riduzione si applica soltanto alla regolazione 2018 dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%, per le sole

	lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018.															
Settore edile	<p>La riduzione si applica solo alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%.</p> <p>Gli interessati devono trasmettere, entro il 16 maggio 2019, l'apposito modello "Autocertificazione per sconto settore edile".</p> <p>Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o Pec al competente ITL la "Dichiarazione per benefici contributivi".</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>															
Settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari	<p>La riduzione contributiva è fissata sia per la regolazione 2018, sia per la rata 2019 nella misura del 45,07%.</p> <p>Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>															
Pesca oltre gli stretti, mediterranea e costiera	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Aliquote al netto degli sgravi settore pesca</th> </tr> <tr> <th>Tipologia pesca</th> <th>Regolazione 2018</th> <th>Rata 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre gli stretti</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Mediterranea</td> <td>2,19%</td> <td>2,19%</td> </tr> <tr> <td>Costiera</td> <td>3,23%</td> <td>2,78%</td> </tr> </tbody> </table>	Aliquote al netto degli sgravi settore pesca			Tipologia pesca	Regolazione 2018	Rata 2019	Oltre gli stretti	0,00%	0,00%	Mediterranea	2,19%	2,19%	Costiera	3,23%	2,78%
Aliquote al netto degli sgravi settore pesca																
Tipologia pesca	Regolazione 2018	Rata 2019														
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%														
Mediterranea	2,19%	2,19%														
Costiera	3,23%	2,78%														
Registro internazionale	Sgravio totale.															
Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo	<p>La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni.</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7".</p>															
Imprese artigiane	Regolazione 2018: sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2016-2017 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella															

	<p>“Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%.</p> <p>Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2018 Agevolazioni” con il codice 127.</p> <p>Regolazione 2019: l’applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l’autoliquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019.</p>
Campione d’Italia	<p>Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2018 sia per la rata 2019. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo con il codice 003.</p>
Cooperative agricole e consorzi in zone montane e svantaggiate	<p>Si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.</p> <p>Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.</p>
Cooperative agricole e consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci	<p>Compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.</p> <p>Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle Pat con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate.</p> <p>In caso di pluralità di Pat deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie Pat dell’azienda.</p> <p>Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, da presentare entro il 16 maggio 2019, la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.</p>
Assunzioni articolo 4,	<p>In relazione alle assunzioni di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di</p>

**commi 8-11,
L. 92/2012**

lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Si informa che il D.Lgs. 14/2019, pubblicato in G.U. n. 38/2019, S.O. n. 6, ha portato a compimento la riforma della disciplina relativa alla crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il D.Lgs. di attuazione della delega risulta suddiviso in 4 parti:

- parte I: Codice della crisi e dell'insolvenza (dall'articolo 1 al 374);
- parte II: modifiche al codice civile (dall'articolo 375 al 384);
- parte III: garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costituire (dall'articolo 385 al 388);
- parte IV: disposizioni finali e transitorie (dall'articolo 389 al 391).

Entrata in vigore

Il Legislatore ha disposto, con l'articolo 389, l'entrata in vigore del decreto il giorno 15 agosto 2020, ossia decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione nella G.U., salvo specifiche previsioni in vigore invece dopo 30 giorni, vale a dire dal 16 marzo 2019.

Tra le norme che, in base alle disposizioni dell'articolo 389, sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, emergono in particolare quelle relative a:

- competenza del Tribunale in materia di amministrazione straordinaria (articolo 27);
- obblighi della società in tema di rilevazione della crisi (articolo 375, che modifica l'articolo 2086 cod. civ.): viene modificata la rubrica dell'articolo 2086 cod. civ. da "Direzione e gerarchia nella impresa" a "Gestione dell'impresa", e vengono istituiti obblighi a carico dell'imprenditore strumentali alla rilevazione immediata e al superamento della crisi;
- azioni di responsabilità nelle Srl verso gli organi amministrativi (articolo 378, che apporta modifiche all'articolo 2476 cod. civ.);
- azioni di risarcimento del danno (articolo 378, che modifica l'articolo 2486 cod. civ.): viene introdotto un criterio di misurazione del danno risarcibile nell'ipotesi in cui gli amministratori della società, al sopravvenire di una causa di scioglimento, violano l'obbligo di gestione conservativa;
- novità in materia di controllo e revisioni per le Srl (modifiche all'articolo 2477 cod. civ. a opera dell'articolo 379), come l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in taluni casi espressamente previsti;
- certificazione dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi (articoli 364 e 363);

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

- spese e compenso del curatore in caso di revoca della liquidazione giudiziale (l'articolo 366 sostituisce l'articolo 147, D.P.R. 115/2002, "Testo unico in materia di spese di giustizia");
- norme sugli immobili da costruire (articoli 385-388);
- albo degli incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure (articolo 356): viene istituito, presso il Ministero della giustizia, un albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal Codice.

Norme per la gestione dei rapporti di lavoro

Nel nuovo Codice della Crisi le disposizioni che richiamano le norme per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato all'interno della crisi sono poche, ma di portata piuttosto consistente.

L'articolo 376, nella parte seconda del codice, dispone la sostituzione dell'articolo 2219, comma 2, cod. civ..

La precedente esposizione di quest'ultimo comma era: "*Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda*". Quella attuale, dopo la variazione del nuovo Codice, è: "*Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza*". L'articolo 189, comma 1, D.Lgs. 14/2019, stabilisce che "*l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento*".

Gli altri articoli che richiamano la gestione dei rapporti di lavoro sono gli articoli 189, 190, 191 e 192:

- l'apertura della liquidazione giudiziale determina la sospensione dei rapporti di lavoro fino a quando il curatore autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, subentra nella gestione del rapporto, oppure fino a quando decida di recedere dal rapporto;
- l'eventuale recesso ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, l'eventuale subentro dalla data di comunicazione effettuata ai lavoratori;
- entro 30 giorni dalla nomina il curatore deve comunicare all'ITL del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale l'elenco dei dipendenti in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, il termine di 30 giorni può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori 30 giorni se e quando l'impresa occupa più di 50 dipendenti;
- in mancanza di prospettive di continuazione o di possibilità di trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato comunicandolo per iscritto;
- entro il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che sia stato comunicato dal curatore il subentro nei rapporti di lavoro, i rapporti di lavoro che non siano già cessati e che, dunque, risultano sospesi, si intendono risolti dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
- entro il termine dei 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, nel definirsi di sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, sia il curatore che il direttore

- dell'ITL del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale, e comunque entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei 4 mesi, possono chiedere al giudice delegato una proroga dello stesso termine;
- la stessa richiesta di proroga può essere rivolta al giudice delegato da parte anche dei singoli lavoratori;
 - il giudice delegato potrà assegnare un ulteriore termine di proroga non superiore a 8 mesi, che decorrerà dalla data di deposito in Cancelleria del provvedimento del giudice delegato;
 - all'interno di questo eventuale e ulteriore termine, qualora il curatore non procede al subentro o recesso dei rapporti di lavoro, i rapporti di lavoro in essere si intendono risolti di diritto, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;
 - nei confronti dei lavoratori il cui rapporto è stato risolto "di diritto", a cui era stata concessa la proroga, viene riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 8 mensilità;
 - quest'ultima indennità viene ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale;
 - trascorsi "inutilmente" 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 cod. civ. con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;
 - se il curatore intende procedere al licenziamento collettivo del personale, in deroga alle previsioni dell'articolo 4, L. 223/1991, si applicano disposizioni particolari che vanno a procedimentalizzare il licenziamento collettivo all'interno della liquidazione giudiziale creando un corpo di norme *ad hoc* per detta procedura concorsuale e non nelle procedure di amministrazione straordinaria;
 - in tutti i casi di recesso per licenziamento del curatore, dimissioni o risoluzione di diritto spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso;
 - l'indennità di mancato preavviso per l'ammissione al passivo è considerato credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale;
 - nell'eventuale esercizio dell'impresa da parte del curatore i rapporti di lavoro proseguono, salvo che il curatore non li sospenda o eserciti la facoltà di recesso.
 - i lavoratori il cui rapporto cessa nelle previste previsioni hanno comunque diritto alla NASpI;
 - nell'ambito del trasferimento di azienda delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito si applicano l'articolo 47, L. 428/1990, l'articolo 11, D.L. 145/2013, convertito nella L. 9/2014 e le altre disposizioni in materia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: QUOTA 100

Il D.L. 4/2019, al Capo II, ha innovato in modo sostanziale il panorama degli accessi a pensione, pur non abrogando la c.d. riforma Monti-Fornero, introducendo, tra l'altro, un nuovo accesso sperimentale a pensione, vale a dire la pensione anticipata in quota 100. Tutti gli interventi del decreto si propongono di avvicinare l'obiettivo del pensionamento ai lavoratori.

La pensione anticipata in quota 100

Il D.L. 4/2019 ha previsto per tutti gli assicurati Inps una nuova forma temporanea di accesso a pensione, maturabile nel solo triennio 2019-2021. Chi ne maturerà i requisiti potrà aderirvi e accedervi anche dopo il 2021, a condizione che residuino risorse.

Due sono i requisiti previsti, anagrafico (età minima di 62 anni) e contributivo (38 anni almeno):

- il requisito anagrafico non è sottoposto agli adeguamenti a speranza di vita;
- occorre aver maturato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

In riferimento al nuovo cumulo gratuito (gli assicurati iscritti a 2 o più Gestioni Inps possono ricorrere gratuitamente al cumulo, con esclusione delle casse privatizzate per professionisti iscritti ad albo), la quota 100 consente un cumulo infragestione: attivando il cumulo tutti i contributi cronologicamente non sovrapposti, saranno computati al diritto pensionistico, ma ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza.

La pensione in quota 100 reintroduce il regime delle c.d. finestre, vale a dire periodi di attesa privi di assegno pensionistico di diversa durata: i lavoratori che maturino la pensione in quota 100 dal 1° gennaio 2019 attenderanno 3 mesi, mentre i lavoratori del pubblico impiego che maturino i requisiti dal 30 gennaio 2019 attenderanno 6 mesi prima della percezione della pensione in quota 100.

La riforma prevede anche 2 finestre di attesa generalizzata, in base alle quali i lavoratori privati che avevano raggiunto i requisiti entro il 2018 potevano accedere alla pensione in quota 100 a partire dallo scorso 1° aprile, mentre i lavoratori del pubblico impiego che avevano raggiunto i requisiti entro il 29 gennaio 2019 accederanno alla pensione dal 1° agosto 2019.

Non è chiaro se la maturazione del diritto alla pensione anticipata in quota 100 provocherà automaticamente la decadenza dalla fruizione della NASpl.

Il divieto di cumulo reddituale

Il percettore di una pensione in quota 100, a partire dalla sua decorrenza (dunque dopo la maturazione del requisito e l'esaurimento della finestra trimestrale o semestrale), non potrà percepire nessuna cifra se afferente a redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché redditi di lavoro autonomo.

Una parziale cumulabilità è prevista con i redditi prodotti per attività di lavoro autonomo occasionale, compatibili fino a 5.000 euro lordi per ogni anno d'imposta, considerando tutti i committenti.

Il divieto si limita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione (dopo la finestra di 3 o 6 mesi) fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

L'Inps, con la circolare n. 11/2019, ha specificato che:

- il divieto di cumulo scatta nel caso di percezione di "redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero" (inclusi i Paesi non convenzionati in materia fiscale e/o di sicurezza sociale con l'Italia). L'Inps include tra i redditi incumulabili anche quelli che sarebbero legittimamente percepibili (ad esempio quelli di capitale o d'impresa percepiti da un socio lavoratore con diritto agli utili, che, anche se non sono riferiti alle 3 categorie reddituali elencate dalla norma, hanno tuttavia un legame con l'apporto del proprio lavoro), rischiando così di azionare il divieto di cumulo;
- la violazione del divieto di cumulo provoca la restituzione di tutele mensilità di pensione afferenti l'anno d'imposta in cui si è verificato il cumulo, salvo poi percepire nuovamente la pensione dall'anno dopo, a condizione che si rispetti per l'intero anno il divieto.

Pensione	Anni di età	Contributi	Entro il	Finestra
Quota 100	62	38	2021	3 mesi (privato) 6 mesi (pubblico)
Opzione Donna	58 (dipendenti) 59 (autonome)	35	2018	12 mesi (dipendenti) 18 mesi (autonome)
Pensione Anticipata	-	41 anni e 10 mesi Donne 42 anni e 10 mesi Uomini	2026	3 mesi
APE sociale	63	30 anni (disoccupati, invalidi, <i>care-givers</i>) 36 anni (addetti a mansioni gravose) Sconto di 1 anno per ogni figlio per le madri (massimo 2 anni)	2019	-

Con il messaggio n. 1551/2019, l'Inps ha diffuso le risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata.

In particolare:

- la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell'indennità di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità;
- l'APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all'estero, pertanto il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l'indennità c.d. APE sociale;
- l'interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica;
- con riferimento ai soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle P.A., la decorrenza della pensione è fissata al 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018. La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una Gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi;
- ai fini del computo dell'anzianità contributiva di 38 anni non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5, è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpl, di Mini-ASpl, etc.).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ FLUSSO UNIEMENS PER MALATTIA

Con il messaggio n. 1475/2019, l'Inps ha disposto il rinvio ai periodi di competenza del mese di maggio 2019 dell'avvio dell'operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens, mediante la valorizzazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione "DenunciaIndividuale", la cui istituzione era stata comunicata con il messaggio n. 803/2019 e voluto allo scopo di migliorare gli strumenti di controllo finalizzati all'osservanza delle norme di legislazione sociale e, in particolar modo, di favorire l'univoca individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, nonché la corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, distinguendo il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.

Nuove precisazioni

La questione riguarda i lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l'assicurazione economica di malattia.

Ad esempio, quindi, l'elemento <TipoRetrMal> non deve essere compilato nelle denunce relative ai lavoratori con qualifica dirigenziale e ai lavoratori con qualifica impiegatizia del settore industria. Fa eccezione il caso degli impiegati amministrativi dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, dalle imprese di spettacolo (ad esempio imprese televisive, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, etc.), ai quali, sulla base della normativa vigente, spetta l'assicurazione economica di malattia, ancorché il datore di lavoro sia inquadrato nel settore "industria"; per tali lavoratori il nuovo elemento <TipoRetrMal> deve essere compilato.

Inoltre, l'elemento <TipoRetrMal> serve a evidenziare soltanto l'obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro e non le singole vicende relative all'evento malattia. Pertanto, tale elemento deve essere compilato ricorrentemente in tutti i flussi UniEmens di ciascuna mensilità, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento di malattia e dall'effettiva presenza o meno del lavoratore nel periodo denunciato. Ai fini della individuazione del codice ("0", "1" o "2") da utilizzare occorre riferirsi alle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale. Quindi, ad esempio, se il contratto o l'accordo preveda il diritto all'integrazione da parte del datore di lavoro, il codice da utilizzare sarà sempre "1", a prescindere dalla circostanza che effettivamente detta

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

integrazione per qualsivoglia ragione, nel periodo di riferimento del flusso UniEmens, non venga effettivamente corrisposta al lavoratore o venga erogata in diversa misura (ad esempio, per superamento del numero dei giorni in cui l'integrazione è contrattualmente riconosciuta).

È precisato anche che la compilazione dell'elemento <TipoRetrMal>, a decorrere dai periodi di competenza maggio 2019, è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese, perciò, quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo, etc.), in presenza, ovviamente, dei presupposti sopra accennati (impiego di lavoratori per i quali le norme vigenti prevedano, in astratto, l'assicurazione economica di malattia). Inoltre l'elemento, essendo connesso unicamente ai profili attinenti alla regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro, è collocato nella sezione denuncia individuale del tracciato UniEmens e non nelle sezioni specifiche dei Fondi speciali.

Infine, la corresponsione durante la malattia della normale retribuzione comporta che ai lavoratori la tutela economica previdenziale della malattia non possa essere in concreto riconosciuta. Infatti, considerata la natura compensativa della perdita di guadagno della prestazione di malattia, la tutela viene garantita, in caso di evento morboso, ai soli lavoratori che risultino essere destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia e che non percepiscano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento (o individuale se di miglior favore). Pertanto, non è possibile per il datore di lavoro recuperare il trattamento economico erogato, in caso di malattia, al lavoratore in virtù dell'adempimento di un obbligo contrattuale. In tali casi, l'eventuale conguaglio operato dall'azienda è effettuato non a titolo di anticipazione dell'indennità a carico dell'Inps e, come tale, è da ritenersi indebita. Da un punto di vista procedurale, per tali lavoratori il codice da valorizzare nell'elemento <TipoRetrMal> sarà sempre "2", a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento e dalla circostanza che effettivamente l'erogazione della retribuzione, per qualsivoglia ragione, nel periodo di riferimento del flusso UniEmens, non sia effettivamente corrisposta al lavoratore o venga erogata in diversa misura (ad esempio, per superamento del limite dei giorni in cui il trattamento retributivo è contrattualmente riconosciuto).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO

Con il messaggio n. 1270/2019, l'Inps ha diffuso chiarimenti sulla comunicazione delle valutazioni medico-legali sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo di lavoratori del settore privato non indennizzati dall'Istituto. In particolare, è stata rilasciata una specifica funzionalità finalizzata a fornire *on line* e direttamente al datore di lavoro l'esito delle valutazioni sulla documentazione sanitaria giustificativa dell'assenza alla visita di controllo, esonerando così il lavoratore dall'onere di consegna.

I datori di lavoro pubblici, accedendo con il proprio Pin dispositivo al Portale Inps e selezionando il servizio "Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)", possono consultare gli esiti delle visite mediche di controllo richieste. Inoltre, le Amministrazioni pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sul Polo unico, possono consultare anche gli esiti delle visite mediche di controllo disposte dall'Inps. Attraverso la stessa pagina di consultazione dell'esito, selezionando il *link* "Consulta verbale giustificabilità", il portale mette a disposizione dei datori di lavoro tale documento in formato pdf. La medesima funzionalità è a disposizione del datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'Inps, chieda la disamina degli atti giustificativi. La funzionalità è disponibile, accedendo al portale Inps con il proprio Pin dispositivo, all'interno del servizio "Richiesta di visite mediche di controllo".

Analisi della documentazione giustificativa

Nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, il lavoratore deve presentare o trasmettere all'Inps la documentazione giustificativa dell'assenza nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari. Se l'Istituto non eroga alcuna prestazione previdenziale di malattia, infatti, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell'assenza in occasione dell'accertamento disposto, essendo rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell'assenza, sia per motivi sanitari (su cui l'Inps esprime solo un parere), che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi. A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l'Inps provvede ad annotare le proprie valutazioni nell'apposito modello cartaceo, "Visita medica di controllo ambulatoriale", da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore che, in seguito, è tenuto a consegnarne copia al proprio datore di lavoro.



L'Inps è sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell'assenza, ma, grazie alla nuova funzionalità descritta, viene meno per il lavoratore l'onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell'assenza al datore di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REGIME CONTRIBUTIVO APPRENDISTATO

Con il messaggio n. 1478/2019, l'Inps ha fornito chiarimenti sul regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a 9, nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso della possibilità di trasformare l'apprendistato di primo livello, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

A parere dell'Istituto, il testuale riferimento alla "trasformazione del contratto" implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Regime contributivo applicabile

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, la complessiva aliquota del 10% a carico dei datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per gli anni di contratto successivi al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La riduzione di aliquota contributiva in argomento è riconosciuta "in ragione dell'anno di vigenza del contratto". La norma precisa, altresì, che negli anni di contratto successivi al secondo si applica l'aliquota del 10%.

Tenuto conto del quadro normativo e considerato che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell'originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti, per le assunzioni in apprendistato operate da datori di lavoro che occupano alle

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, la riduzione si applica limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello, mentre a decorrere dalla data di trasformazione del contratto l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è, altresì, tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpl nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di Cigo/Cigs o di Fondi di solidarietà.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUZIONE CORRELATA FSBA

L'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 148/2015, ha previsto l'accredito della contribuzione correlata anche con riferimento a prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Con la circolare N. 53/2019, dopo l'illustrazione della disciplina sul piano generale, l'Inps ha fornito le istruzioni operative con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono il "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato" e il "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione". Tali Fondi, a differenza della generalità dei Fondi di solidarietà, non sono istituiti presso l'Inps, pertanto per la regolamentazione, le modalità di finanziamento e le peculiarità dei medesimi occorre riferirsi ai D.I. con i quali è stata disciplinata la relativa attività (D.I. 95581/2016 e D.I. 95074/2016), agli Statuti, agli accordi, nonché alle disposizioni applicative rese note dagli organi gestori dei suddetti Fondi a favore dei soggetti rientranti nel loro ambito di applicazione.

Sono destinatarie delle tutele erogate dal Fsba le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.

Le imprese prive dei requisiti di cui alla L. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri Fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, sono iscritte al Fondo di integrazione salariale, di cui all'articolo 29, D.Lgs. 148/2015.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:

- un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario previsto dall'articolo 30, comma 1, D.Lgs. 148/2015;
- l'assegno di solidarietà previsto dall'articolo 31, D.Lgs. 148/2015, eventualmente limitandone il periodo massimo di corresponsione previsto dalla medesima norma.

È prevista, altresì, la possibilità che gli stessi Fondi eroghino prestazioni integrative, in termini di importo o di durata, di prestazioni pubbliche previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Inoltre, può essere prevista l'erogazione di assegni straordinari per il

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

Nei casi di erogazione dell'assegno ordinario o dell'assegno di solidarietà è previsto che la contribuzione correlata a tali prestazioni sia versata all'Inps dal datore di lavoro, come anticipo, ma l'accredito della stessa è una prestazione a carico dei Fondi di solidarietà, perciò il datore di lavoro può chiederne il rimborso. Il versamento e l'accredito della contribuzione correlata può essere previsto anche in relazione alle prestazioni integrative: in tal caso, i Fondi provvedono direttamente a versare alla Gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

Per rafforzare i livelli di tutela previdenziale del lavoratore, l'Inps ha ricondotto l'onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo ai fondi di solidarietà.

A tal fine, l'Istituto effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate in base alle informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce UniEmens, determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo. I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi provvederanno al riversamento all'Inps delle somme relative alla contribuzione correlata.

Codifica aziende

Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla L. 443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. "7B", che, a partire dal periodo di paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa autorizzato dal Fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato".

Sono escluse da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale Cigo e/o Cigs, identificate con i seguenti c.s.c.:

- 4.13.01 – 4.13.02 – 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05;
- 4.18.03 con c.a. 5K;
- 4.02.XX con c.a. 3H;
- 4.11.XX con c.a. 3H;
- 4.XX.XX con c.a. 3X;
- 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con c.a. 3P e 3X.

Per le matricole già presenti in archivio, il suddetto c.a. verrà attribuito in automatico e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende; per le aziende di nuova costituzione, il medesimo c.a. verrà attribuito dalle Strutture territoriali competenti su richiesta del datore di lavoro.

In riferimento agli ulteriori beneficiari delle tutele fornite dal Fsba (confederazioni di settore e le società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento), l'attribuzione del c.a.

in argomento avverrà su richiesta del datore di lavoro, da presentare tramite il Cassetto previdenziale aziende, inviando una dichiarazione di responsabilità in ordine al Ccnl applicato e ai relativi contratti complementari.

UniEmens

Per i periodi di paga decorrenti da maggio 2019 e per quelli pregressi (da aprile 2016 ad aprile 2019), i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo - *ticket* (codice di 16 caratteri alfanumerici), prelevato dal servizio *web* presente sui servizi delle aziende e consulenti sotto la voce "Uniemens", e comunicarlo al comitato amministratore del Fondo contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato provvederà a comunicare all'Istituto le domande con l'indicazione del *ticket* associato e, successivamente, l'esito relativo all'istruttoria della domanda.

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del *ticket*, compilando il flusso UniEmens, secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l'evento di riduzione/sospensione tutelato dai Fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero di ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens;
- nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (*ticket* di 16 caratteri alfanumerici), identificante l'intero periodo di riduzione/sospensione, assegnato, come sopra specificato, dall'apposita applicazione o prelevato in servizio *web*;
- anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fsba (AOA – assegno ordinario; ASA – assegno di solidarietà) possono essere utilizzati solo sulle matricole aventi il codice di autorizzazione identificante l'iscrizione al Fsba.

Per i periodi relativi ai trattamenti a sostegno del reddito riferiti a domande già autorizzate al 30 aprile 2019 – o presentate al Fondo entro la predetta data e in corso di autorizzazione – verrà fornito dall'Istituto, alle aziende interessate e al Comitato amministratore del Fondo, il relativo codice identificativo-*ticket* che dovrà essere utilizzato per la presentazione delle variazioni ai flussi UniEmens precedentemente presentati da parte delle aziende.



Fatta salva la diversa modalità di attribuzione del codice identificativo-*ticket*, la compilazione delle denunce di variazione dei flussi UniEmens seguirà le medesime regole sopra indicate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REVISIONE CODICI DMAG E COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE AGRICOLTURA

L'Inps annuncia, con il messaggio n. 1405 del 5 aprile 2019, la revisione dei codici "Tipo Contratto" che debbono essere utilizzati nella denuncia contributiva, sezione F, del settore agricolo DMAG, a decorrere dai periodi contributivi compresi nel flusso DMAG del secondo trimestre 2019. Di seguito la tabella indicante i codici da utilizzare:

TC	Denominazione fino al 4° trimestre 2017	Denominazione dal 1° trimestre 2018
94	Operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011	Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale
95	Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell'aliquota dell'1,5%	Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell'1,5%" – regime generale -
96	Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 3%" – regime generale -
97	Apprendista ex D.Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 10%" – regime generale -
98	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (articolo 22, comma 1, L. 183/2011) - primo anno di sgravio	Nessuna variazione
99	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (articolo 22, comma 1, L. 183/2011) - secondo anno di sgravio	Nessuna variazione
100	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (articolo 22, comma 1, L. 183/2011) - terzo anno di sgravio	Nessuna variazione

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

101	Apprendista ex articolo 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011, proveniente dalle liste di mobilità ex L. 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di indennità di mobilità ordinaria (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
102	Apprendista ex articolo 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011 proveniente dalle liste di mobilità ex articolo 4, comma 1, D.L. 148/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	Nessuna variazione
103	Apprendista ex articolo 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011, proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di indennità di mobilità ordinaria (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
104		Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione
105		Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento dell'1,5%
106		Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 3%
107		Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 10%
108		Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello

109		Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento dell'1,5%
110		Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento del 3%
111		Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento del 5%
112		Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello
113		Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale
114		Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell'1,5%” – regime generale
115		Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 3%” – regime generale
116		Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 10%” – regime generale
117		Già operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011, dal primo trimestre 2018 operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale
118		Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell'1,5% – regime generale -
119		Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 3%” – regime generale
120		Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 10%” – regime generale

Con messaggio n. 1162/2019 l'Istituto comunica che, nell'ambito delle applicazioni "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole" e "Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura", disponibili sul sito internet

[Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale](#)

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

dell'Istituto, ha reso disponibile la funzione di "Comunicazione Bidirezionale", attraverso la quale è possibile trasmettere comunicazioni all'Istituto e ricevere informazioni in merito agli argomenti prescelti. Attraverso tale canale, organizzato per modelli di comunicazione, è pertanto possibile la comunicazione tra l'Istituto e il contribuente o un suo delegato.

L'interessato, dopo aver selezionato il modello di comunicazione prescelto, compila i campi predeterminati e allega eventuale documentazione, ove previsto.

I nuovi modelli di comunicazione disponibili, in aggiunta a quelli fino ad ora utilizzati, sono:

- **PAGAMENTO EFFETTUATO:** con tale modello il contribuente, a seguito del ricevimento di un avviso bonario, comunica all'Istituto l'avvenuto versamento del periodo contributivo richiesto nell'avviso stesso;
- **RATEAZIONE:**
 - Pagamento Prima Rata: tale modello deve essere utilizzato per l'invio della copia del versamento della prima rata di una rateazione. Infatti il contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della rateazione con il piano di ammortamento, è tenuto a inviare entro 10 giorni dalla notifica la copia dell'avvenuto pagamento quale accettazione del piano stesso;
 - Estinzione Anticipata: tale modello deve essere utilizzato se il contribuente intende anticipare il versamento di un piano di ammortamento rateale già accordato.

La trasmissione di queste tipologie di modelli è possibile sia dal "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole" che dal "Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura";

- **RETTIFICA DMAG:** tale modello deve essere utilizzato nei casi in cui l'azienda abbia necessità di modificare, esclusivamente in diminuzione, il calcolo contributivo ricevuto per un determinato periodo contributivo, a fronte del quale siano stati indicati dati errati con un flusso DMAG trasmesso.

In particolare, la comunicazione può riguardare le seguenti motivazioni:

- errata compilazione del quadro dichiarazioni;
- errata indicazione *part-time*;
- errata indicazione Tipo Contratto;
- errata indicazione giornate/retribuzione;
- errata indicazione Tipo Ditta;
- errata indicazione zona tariffaria.

Nel modello sono presenti alcuni campi obbligatori da compilare e, in particolare, il numero del DMAG all'interno del quale l'azienda dichiara di aver trasmesso dati errati. Sono, inoltre, elencati i documenti necessari da allegare per consentire alla sede Inps competente la valutazione di quanto dichiarato.

Per ogni tipologia di motivazione è presente uno specifico modulo di dichiarazione da scaricare e allegare alla comunicazione dopo averlo compilato; il modello contiene anche l'istanza per chiedere il ricalcolo della contribuzione dovuta.

Tale tipologia di modello è presente esclusivamente nel "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole".



Per tutti i modelli della "Comunicazione Bidirezionale" è disponibile un campo note a testo libero, all'interno del quale il richiedente può comunicare con la Struttura territoriale dell'Istituto per fornire chiarimenti o richiedere ulteriori informazioni.

Tramite il medesimo canale la sede Inps competente può comunicare con il richiedente, al fine di acquisire l'ulteriore documentazione o le informazioni utili al raggiungimento dell'esito dell'istruttoria.

Si rammenta che in entrambi i Cassetti previdenziali è presente l'opzione di "Domande Telematiche", che costituisce l'unica modalità di trasmissione delle istanze relative alla richiesta di rateazione, rimborso, compensazione contributiva, riemissione del modello "F24", regolarizzazione spontanea, sospensione ed esonero contributivo (nel caso di calamità), riduzione delle sanzioni civili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ IN MATERIA DI CIGS

Si comunica che il Ministero del lavoro, Direzione degli ammortizzatori sociali e della formazione, rispettivamente con la circolare n. 5 del 27 marzo 2019 e con la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha fornito importanti indicazioni in merito alle ultime novità in materia di Cigs.

Circolare n. 5/2019

In particolare, con la circolare n. 5/2019, il Ministero del lavoro ha precisato che, al fine di garantire un sostegno al reddito anche ai lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia, potrà essere consentito alle imprese subentranti l'accesso al trattamento Cigs per crisi per cessazione, ai sensi dell'articolo 44, D.L. 109/2018, convertito in L. 130/2019, in ragione della scadenza, e quindi della cessazione, del contratto di appalto sottoscritto con l'azienda committente a sua volta in Cigs per cessazione.

Circolare n. 6/2019

Con la circolare n. 6/2019 il Ministero del lavoro ha comunicato che la L. 26/2019 ha rifinanziato lo strumento di proroga ex articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, per gli anni 2019 e 2020.

La proroga riguarda la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, e che presentino rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere una proroga per ulteriori 12 mesi della Cigs per riorganizzazione aziendale e per contratto di solidarietà tramite accordo da effettuarsi presso il Ministero del lavoro in presenza della Regione o delle Regioni interessate.

La predetta proroga può essere concessa per 6 mesi in caso di Cigs per crisi aziendale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ALLATTAMENTO E PAUSA PRANZO

Con risposta a interpello n. 2/2019, il Ministero del lavoro si è pronunciato in merito al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri "per allattamento" di cui all'articolo 39, D.Lgs. 151/2001.

Durante il primo anno di vita del figlio, la lavoratrice ha diritto a 2 periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l'orario lavorativo è superiore alle 6 ore; nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. Tali riposi devono essere considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

L'articolo 8, D.Lgs. 66/2003, stabilisce che, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Un'analisi coordinata delle 2 disposizioni richiamate, porta, secondo il Ministero, a escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, come nel caso oggetto di interpello, dia diritto alla pausa ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 66/2003, con la conseguenza che non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti previsti per la pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

Quanto ai buoni pasto, qualora ne sia prevista l'attribuzione, il diritto alla percezione sorge per il dipendente solo nell'ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RISCATTO LAUREA E PACE CONTRIBUTIVA

Con la conversione in legge del D.L. 4/2019, noto per le misure in ambito di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza) e pensionistiche (quota 100), si ha la conferma di una misura di sicuro interesse: il riscatto di laurea agevolato, a cui si aggiunge la c.d. pace contributiva. Relativamente alla prima misura occorre evidenziare che la possibilità era già contemplata dalla previgente normativa, la quale prevedeva tale possibilità per coloro i quali avevano terminato il corso di studi e avessero almeno accreditato un contributo in una delle Gestioni Inps. Ora, con il D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, viene introdotta una forma agevolata di riscatto dei periodi di studi universitari. La disposizione normativa precisa che, come detto, costituisce una nuova possibilità che si affianca alle altre e che i possibili soggetti beneficiari debbono aver svolto il corso di studi, almeno per una parte, dopo il 1° gennaio 1996. Qualora si intenda riscattare un periodo precedente si dovrà operare con le ordinarie modalità. L'onere relativo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo (e non come ordinariamente avverrebbe sulla base della retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda), di cui all'articolo 1, comma 3, L. 223/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. La "pace contributiva" costituisce una facoltà, sperimentale fino al 2021, di riscatto di periodi non coperti né da contribuzione né da obbligo contributivo. L'onere sarà pari all'aliquota Ivs (33%-34%) applicata all'ultimo imponibile previdenziale da lavoro e riparametrato per il periodo richiesto. L'acquisizione di contributi *ante* 1996 determinerà la decadenza dalla facoltà di riscatto con restituzione dei contributi versati.

La modalità di presentazione dell'istanza è già stata illustrata dall'Inps con circolare n. 36/2019, che si ritiene tutt'ora valida, nella quale si specifica che, per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato, destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e non rientra nella base imponibile utile ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

- *web*, tramite i servizi *on line* dedicati, accessibili dal cittadino munito di Pin dispositivo, SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta nazionale dei servizi), dal sito *internet* dell'Istituto attraverso i seguenti percorsi:
 - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Riscatto di periodi contributivi";
 - per i riscatti da esercitarsi nelle Gestioni dei dipendenti pubblici: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";
 - *Contact Center* multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di Pin;
 - patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di Pin.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione, da parte dell'Inps, della procedura per l'invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale Inps al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato".

L'onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI CONGEDO PER IL FIGLIO DI SOGGETTO DISABILE

È noto come il disposto del D.Lgs. 151/2001 (articolo 42, comma 5) conceda, al familiare convivente di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni ai fine di assistere il familiare in situazione di bisogno. Nel decorso di tale periodo il dipendente conserverà il posto di lavoro, ma non avrà diritto alla retribuzione e non potrà naturalmente svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Si noti come la norma richieda al potenziale soggetto avente diritto, in maniera esplicita e tassativa, il requisito della convivenza con il familiare da assistere.

Nel dicembre 2018 la norma sul congedo in esame è stata oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 232/2018), la quale ne ha rilevato un profilo di non legittimità nella parte in cui esclude, dai soggetti aventi diritto all'anzidetto congedo, il figlio che al momento della presentazione della domanda non risulti ancora convivente con il soggetto portatore di *handicap*. In sostanza, secondo quanto discende dall'appena citata sentenza, il figlio del soggetto portatore di *handicap* potrà operare la domanda di congedo anche in assenza del requisito di convivenza con il genitore, convivenza che, comunque, dovrà sussistere durante tutto il decorso del congedo, come da richiesta di legge.

L'Inps, con circolare n. 49/2019, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale, specifica che, ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, quest'ultimo dovrà dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza, con il familiare disabile in situazione di gravità, entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Tale dichiarazione sarà soggetta a controllo.

Sul piano operativo l'Inps specifica, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Saranno, quindi, riesaminate le eventuali richieste già pervenute, alle sedi Inps, che riguardino rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

- il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
- uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" , i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2019

Il decreto direttoriale Anpal 581/2018 ha prorogato per il 2019 l'incentivo per l'assunzione di giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziare ed è cumulabile, per la parte residua dei contributi datoriali, con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, L. 205/2017.

Con la circolare n. 54/2019, l'Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.

Rapporti incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto per:

- le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- i rapporti di apprendistato professionalizzante;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro,

sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso:

- nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale;
- per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, anche se sia stato riconosciuto per un'assunzione effettuata nel corso del 2018.

Incentivo

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 8.060 euro all'anno, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L'agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il 28 febbraio 2021. Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, T.fue, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7, D.D. 3/2018, di seguito riepilogate:

- l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
 - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
 - il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

- il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei 2 regimi applicabili in materia di aiuti di Stato esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra loro alternativi.

Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione Neet la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro, per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Procedimento di ammissione

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito *internet* www.inps.it - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo.

L'Inps, effettuate le verifiche opportune, calcola l'importo dell'incentivo spettante, verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto e informa che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Nelle ipotesi di accoglimento dell'istanza, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, pena l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità di presentare successivamente un'altra domanda. Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

L'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l'ammontare di 671,66 euro mensili; nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla Legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.



Per i rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno) il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in 12 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a 12 mesi. La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG), avendo cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MANCATA PROROGA DEL *BONUS BABY-SITTING*

Si informa che l'Inps, con messaggio n. 1353/2019, ha reso noto che il contributo per i servizi di *baby-sitting* e per i servizi all'infanzia (articolo 4, comma 24, lettera b, L. 92/2012) non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2019.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più accedere al *bonus baby-sitting* e presentare domanda.

Ricordiamo che l'articolo 4, comma 24, lettera b, L. 92/2012, aveva introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi. Successivamente tale beneficio è stato prorogato.

Le madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018, ai fini della fruizione del contributo di cui trattasi, potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di *baby-sitting* entro il 31 dicembre 2019, termine improrogabile, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell'apposita sezione del Libretto famiglia (l'articolo 54-bis, D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha previsto che il contributo per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* sia erogato mediante la modalità del Libretto famiglia).

Qualora, alla predetta data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale.

L'Inps, con il messaggio in commento, ha inoltre precisato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e, pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo *baby-sitting* di 3 mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri 2 si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell'importo di 600 euro, che determina l'impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.



Conseguentemente, la procedura del Libretto famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.

Anche il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l'infanzia successivi a tale termine.

Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

L'agenda delle scadenze

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MAGGIO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 maggio 2019, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Domenica 5 maggio (slitta a Lunedì 6 maggio)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Giovedì 16 maggio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.



Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Artigiani e Commercianti

Versamento della prima rata trimestrale, relativa al 2019, dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail – Versamento premio e invio denuncia telematica

A seguito del differimento disposto dalla legge di bilancio per l'anno 2019, scade il termine per il versamento, in unica soluzione, o in caso di rateazione delle prime due rate (50%), del premio Inail relativo al saldo 2018 e all'acconto 2019.

Scade inoltre il termine per l'invio telematico del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2018/2019, nonché per le comunicazioni di riduzione delle retribuzioni presunte e del pagamento del premio in rate e per la domanda di ammissione alla riduzione dei premi da parte delle aziende artigiane.

Lunedì 20 maggio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Venerdì 31 maggio

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al secondo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Scadenze contrattuali

Circolare n°

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MAGGIO 2019

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di maggio 2019.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 3 DICEMBRE 2017	
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ Autotrasporto merci - Personale non viaggiante Livello Q: € 2.204,41</p> <p>⇒ Autotrasporto merci - Personale viaggiante Livello C3: € 1.717,65</p> <p>⇒ Magazzini generali Livello Q: € 2.204,41</p>
CALZATURE INDUSTRIA - ACCORDO 27 APRILE 2017	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	Contribuzione a carico azienda: € 12 mensili.
SANIMODA	Il solo contributo da erogare a maggio 2019 è stabilito in € 28.
CENTRI ELABORAZIONE DATI - CED - ACCORDO 13 DICEMBRE 2018	
UNA TANTUM	<p>Livelli Q, 1 e 2: € 100</p> <p>Livelli 3S, 3, 4, 5 e 6: € 60</p>
CONCERIE INDUSTRIA - ACCORDO 5 APRILE 2017	
MINIMI TABELLARI	Livello A: € 2.524,06
IPO	Livello B1: € 182,63
FACILITY MANAGEMENT - ACCORDO 13 APRILE 2016	
MINIMI TABELLARI	Quadri: € 1.879,20
PANIFICAZIONE FEDERPANIFICATORI - ACCORDO 17 MAGGIO 2017	

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547
 Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
 Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480
 E.Mail: info@studiopulcinelli.it

ELEMENTO PEREQUATIVO REGIONALE	Regioni	Dal 1.5.2019
		Bolzano
	Trento	40,00
	Emilia Romagna	40,00
	Veneto	40,00
	Lombardia	40,00
	Toscana	40,00
	Liguria	40,00
	Lazio	40,00
	Valle d'Aosta	40,00
	Piemonte	40,00
	Friuli Venezia Giulia	40,00
	Abruzzo	40,00
	Basilicata	40,00
	Campania	40,00
	Marche	40,00
	Umbria	40,00
	Sardegna	40,00
	Molise	40,00
	Calabria	40,00
	Sicilia	40,00
	Puglia	40,00

SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS - ACCORDO 28 SETTEMBRE 2018	
UNA TANTUM	Livello F6: € 222,22

TURISMO ANPIT - ACCORDO 23 MAGGIO 2017	
MINIMI TABELLARI	Livello QA1: € 2.206,90

TURISMO CONFESERCENTI - ACCORDO 18 LUGLIO 2018			
PREMI	LEGATI	ALLA	⇒ Premio di risultato alberghi, complessi turistico-recettivi e agenzie di viaggi
PRODUTTIVITÀ			Livelli A e B: € 186



I formulari per l'ufficio paghe

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONI PER IL GODIMENTO DELLE FERIE

Fac simile 1: programmazione ferie collettive

CARTA INTESTATA AZIENDA

A tutto il personale dipendente

Oggetto: programmazione delle ferie collettive

Con la presente si rende noto che il periodo di ferie collettive per l'anno in corso potrà essere effettuato dal _____ al _____ per _____ giorni.

Vi invitiamo pertanto a voler indicare sull'apposito modulo in uso entro il _____ il periodo in cui intendereste assentarvi per ferie nonché particolari esigenze specifiche, affinché si possa effettuare l'apposita programmazione nel rispetto delle vostre richieste e delle necessità organizzative e produttive.

Vi ricordiamo che la vostra richiesta non implica un'automatica accettazione, ma richiede la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'azienda che vi sarà consegnata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il _____.

Distinti saluti.

Data _____

Firma



Fac simile 2: indicazione periodo di godimento ferie collettive

Spettabile azienda

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Oggetto: richiesta periodo di godimento delle ferie collettive

Facendo seguito alla comunicazione con cui avete reso noto che il periodo di ferie collettive per l'anno in corso potrà essere effettuato dal _____ al _____ per _____ giorni, con la presente comunico che intenderei fruirne dal _____ al _____.

Faccio presente che _____.

Resto in attesa della vostra autorizzazione scritta.

Distinti saluti.

Data _____

Firma del lavoratore

✂-----

Fac simile 3: autorizzazione al godimento ferie collettive

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: autorizzazione al godimento delle ferie collettive

Facendo seguito alla nostra comunicazione del _____ ed alla sua richiesta del _____, con la presente la informiamo che:

è autorizzato/a al godimento delle ferie nel periodo da lei indicato, cioè dal _____ al _____

non è stato purtroppo possibile aderire alla sua richiesta, perciò possiamo autorizzare il godimento delle ferie collettive dal _____ al _____.

Distinti saluti.

Data _____

Firma

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Firma per ricevuta ed accettazione del lavoratore _____

✂-----

Fac simile 4: programmazione ferie individuali

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: programmazione delle ferie individuali

Con la presente la informiamo che, per esigenze organizzative aziendali, il suo periodo di ferie per l'anno in corso della durata di _____ giorni potrà essere effettuato tra il mese di _____ ed il mese di _____.

La invitiamo pertanto a voler indicare sull'apposito modulo in uso entro il _____ il periodo in cui vorrebbe godere delle ferie, nonché particolari esigenze specifiche, affinché si possa effettuare l'apposita programmazione nel rispetto delle esigenze di entrambi.

Le ricordiamo che la sua richiesta non implica un'automatica accettazione, ma richiede la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'azienda che le sarà consegnata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il _____.

Distinti saluti.

Data _____

Firma

✂-----

Fac simile 5: indicazione periodo di godimento ferie individuali

Spettabile azienda

Oggetto: richiesta periodo di godimento delle ferie individuali

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Facendo seguito alla vostra comunicazione in merito alla programmazione delle ferie individuali, con la presente comunico che intenderei fruirla dal _____ al _____.

Faccio presente che _____

Resto in attesa della vostra autorizzazione scritta.

Distinti saluti.

Data _____

Firma del lavoratore

✂-----

Fac simile 6: autorizzazione al godimento ferie individuali

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: autorizzazione al godimento delle ferie individuali

Facendo seguito alla nostra comunicazione del _____ ed alla sua richiesta del _____, con la presente la informiamo che:

è autorizzato/a al godimento delle ferie nel periodo da lei indicato, cioè dal _____ al _____

non è stato purtroppo possibile aderire alla sua richiesta per esigenze organizzative aziendali, perciò possiamo autorizzare il godimento delle ferie dal _____ al _____

Distinti saluti.

Data _____

Firma

Firma per ricevuta ed accettazione del lavoratore _____

✂-----

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Fac simile 7: interruzione delle ferie per malattia

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia

Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie determinata dall'insorgenza di malattia, nel ricordarle l'obbligo di presenza presso il suo domicilio al fine di consentire eventuali controlli sanitari durante le fasce orarie di reperibilità, la informiamo che a guarigione avvenuta:

- è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate ed il godimento delle ferie residue sarà concordato non appena possibile;
- potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo fino al _____. Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più presto le modalità di godimento delle stesse.

Distinti saluti.

Data _____

Firma

Le agevolazioni per l'azienda

ESONERO CONTRIBUTIVO BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

Il D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, ha previsto, all'articolo 8, uno specifico esonero contributivo per i datori di lavoro che a seguito di apposita comunicazione tramite piattaforma telematica Anpal, provvedano ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. La misura dell'esonero contributivo è pari a un valore non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Ai medesimi datori di lavoro è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura pari alla metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza per un periodo massimo di 17 mensilità.

DESTINATARI

Datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l'Anpal le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assumano a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. L'assunzione può avvenire anche attraverso soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza;
- soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza e che hanno stipulato un patto di formazione, presso i Centri per l'Impiego e presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro, con gli enti di formazione accreditati.

BENEFICIO

Se si assume, a tempo pieno e indeterminato, un lavoratore percettore di reddito di cittadinanza è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra le 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore alle 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque superare l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l'esonero sarà concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro

è tenuto a restituire l'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili. Contestualmente all'assunzione il datore di lavoro stipula, ove necessario, un patto di formazione con il Centro per l'Impiego. In caso di assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, con mansioni coerenti alla formazione ricevuta, di soggetto beneficiario di reddito di cittadinanza e che ha sottoscritto patto di formazione al datore di lavoro sarà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, nel limite della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario. L'importo, comunque, non potrà superare i 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l'esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità. L'importo massimo del beneficio mensile, comunque, non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Per fruire delle agevolazioni previste i datori di lavoro dovranno realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e dovranno essere rispettosi dei principi generali fissati dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, nonché in regola con gli adempimenti contributivi (Durc in regola) e le norme in tema di collocamento dei lavoratori disabili, ove soggetti. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti del Regolamento UE 147/2013 (aiuti *de minimis*).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In attesa di circolare attuativa.

